

Imposta di bollo assolta mediante M.U.I. ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007.

REPERTORIO N. 149.802

RACCOLTA N. 27.156

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di febbraio

10 febbraio 2015

Alle ore nove e minuti trenta.

In Arco (TN), nel mio studio in Via Baden Powell n. 7.

Avanti a me dott. PIERO AVELLA, notaio con sede in Arco (TN), iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

E' PRESENTE

TESTA GIOVANNI SANTE, nato a Malcesine (VR) il 26 maggio 1946, domiciliato per la carica in Malcesine (VR), Via Gardesana n. 205, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della Società a responsabilità limitata con unico socio "**MARINA NAVENE S.R.L.**" con sede in Malcesine (VR), Via Gardesana n. 205, capitale sociale Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) interamente versato, Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona e Codice Fiscale 03383700238.

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale, qualifica e poteri io notaio sono certo mi chiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea dei soci, riunita in seduta totalitaria per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- 1) - Ampliamento dell'oggetto sociale;
- 2) - Adozione di nuovo statuto sociale.

PARTE ORDINARIA

- 1) - Dimissioni del Consiglio di Amministrazione e nomina Amministratore Unico.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue:

Su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza a norma di legge e di statuto il costituito TESTA GIOVANNI SAN-TE, il quale constata:

- che è presente l'intero capitale sociale totalmente detenuto dal COMUNE DI MALCESINE, rappresentato dal Sindaco BENAMATI MICHELE in esecuzione della delibera n. 10 del 25 marzo 2014 del Consiglio Comunale;

- che, per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: ZANNETTI FRANCESCO e RIZZOTTI GIACOMO ROBERTO, mentre il signor CARLETTO MARCO impossibilitato a partecipare alla presente assemblea, ha dichiarato di essere a conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi come risulta dalla dichiarazione esibita in assemblea e

conservata negli atti sociali;

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti: PIFFERI GIAN-
NI ANDREA, Presidente e LOMBARDI MAURO, Sindaco Effettivo,

mentre il signor RIZZARDI CARMELO BENEDETTO impossibilitato a
partecipare alla presente assemblea, ha dichiarato di essere a
conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno e di non op-
porsi alla trattazione degli stessi come risulta dalla dichia-
razione esibita in assemblea e conservata negli atti sociali.

Dichiara pertanto l'assemblea totalitaria validamente costi-
tuita anche in assenza di convocazione ai sensi dell'art. 2479
bis del Cod. Civ. ed atta a deliberare sugli argomenti posti
all'ordine del giorno di cui tutti gli intervenuti dichiarano
di essere a conoscenza e nessuno muovendo obiezioni.

Aperta la seduta prende la parola il Presidente il quale fa
presente che, alla luce di quanto previsto dalla normativa in
materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica ed al
fine di riorganizzare la Società quale ente "in house" per la
gestione dei servizi pubblici, si rende opportuno ampliare
l'oggetto sociale nonché aggiornare l'attuale testo dello
statuto sociale. Propone pertanto di adottarne uno nuovo e a
tal riguardo illustra analiticamente all'assemblea il nuovo
testo mettendo in evidenza le singole modifiche rispetto al
testo precedente.

Prende la parola il dott. PIFFERI GIANNI ANDREA il quale a no-
me del Collegio Sindacale esprime parere favorevole alle pro-

poste di cui all'ordine del giorno.

Dopo breve discussione, l'assemblea, sentita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio Sindacale, con voto palese e per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

1) - di ampliare l'oggetto sociale prevedendo che la Società, d'ora in poi, possa svolgere le seguenti attività:

"Finalità della Società è quella di promuovere, organizzare e gestire servizi strettamente necessari al proseguimento delle finalità istituzionali del Comune ed i servizi pubblici locali ai sensi e nel rispetto delle normative di settore.

Nell'ambito dei limiti sopra richiamati, la Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di impianti sportivi e dei servizi annessi;

b) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di immobili da adibire a sede di attività sportive, ricreative e/o culturali;

c) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di strutture portuali e dei relativi impianti;

d) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di parcheggi;

e) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di pubblici esercizi di servizio alle strutture di cui ai precedenti punti a), b) e c);

f) la progettazione, realizzazione e gestione di progetti e attività nel settore turistico, nel quadro degli interventi

previsti dall'art. 9, comma 2, L.R. Veneto 14 giugno 2013 n.

11, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici e le

organizzazioni private previsti dalla stessa normativa.

Essa inoltre, purché in via non prevalente ma strumentale, ai

fini della realizzazione dell'oggetto principale, può eserci-

tare qualsiasi attività commerciale e industriale nonché qual-

siasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché

non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di

avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale

ed anche a favore di terzi; in via strumentale può altresì as-

sumere partecipazioni ed interessenze in altre società, impre-

se e consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od

affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui

all'art. 2361 Cod. Civ. ed esclusa ogni attività di successivo

collocamento a terzi ed al pubblico ai sensi della Legge 2

gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito

nella Legge 5 luglio 1991 n. 197. E' comunque preclusa l'atti-

ività di intermediazione per la quale è prevista l'autorizza-

zione degli Organi di Vigilanza ai sensi delle leggi vigenti,

l'attività di mediazione e consulenza nella concessione di fi-

nanziamenti (salva l'eventuale iscrizione nell'Albo di cui

all'art. 16 della Legge 7 marzo 1996 n. 108) e qualsiasi eser-

cizio di professione cd. "protetta" ai sensi della Legge 23

novembre 1939 n. 1815."

2) - di approvare ed adottare articolo per articolo e nel suo

complesso, il nuovo testo dello statuto sociale che sostituirà integralmente quello attuale, statuto che si allega al presente atto sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione in calce ed a margine dei fogli intermedi da parte del comparente e di me notaio e previa lettura da me datane in assemblea al comparente.

Passando alla trattazione del punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria, prende la parola il Presidente il quale fa presente che a seguito dell'adozione del nuovo statuto sociale che prevede che l'amministrazione della Società sia affidata esclusivamente ad un Amministratore Unico, si rende necessario che l'attuale Consiglio di Amministrazione rassegni le dimissioni e che contestualmente venga nominato il nuovo Organo Amministrativo. Il Presidente comunica quindi le proprie dimissioni e dà atto delle dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea preso atto delle dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione, che ringrazia per il lavoro fin qui svolto a favore della Società, all'unanimità

DELIBERA

di nominare, fino al 31 dicembre 2017, un Amministratore Unico nella persona del signor MIOLATO ALESSANDRO, nato a Padova (PD) il 19 febbraio 1965, residente in Padova (PD), Via Sabatucci n. 26, Codice Fiscale MLT LSN 65B19 G224N, al quale spetta la rappresentanza legale della Società ed i poteri pre-

visti dallo statuto sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo

la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore

dieci e minuti quindici.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, sottoscritto

alle ore dieci e minuti quindici dal comparente e da me no-

taio, previa lettura da me datane in assemblea al comparente

stesso il quale a mia domanda lo approva.

L'atto, munito delle prescritte firme, scritto parte a macchi-

na da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, consta di

due fogli di cui occupa sei facciate per intero e fin qui del-

la presente firme escluse.

F.to Testa Giovanni Sante

F.to Piero Avella, notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" AL REP.N. 149.802 RACC.N. 27.156

S T A T U T O

della Società *in house*

"MARINA NAVENE S.R.L."

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata "MARINA NAVENE S.R.L.", Società *in house* del Comune di Malcesine.

L'integrale partecipazione in capo al Comune di Malcesine è il risultato dell'acquisto da parte del medesimo Comune del 20% delle quote che la FRAGLIA DELLA VELA DI MALCESINE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA deteneva nella Società MARINA NAVENE S.R.L.

Il Comune di Malcesine è l'unico detentore dell'intero capitale sociale della Società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione. La Società realizza tutta la propria attività esclusivamente con il Comune di Malcesine e limitatamente al territorio ad esso afferente.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Malcesine (VR) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime-

re ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Malcesine. Spetta invece al socio unico deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Quest'ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacent), salvo proroga od anticipato scioglimento dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

Finalità della Società è quella di promuovere, organizzare e gestire servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ed i servizi pubblici locali ai sensi e nel rispetto delle normative di settore.

Nell'ambito dei limiti sopra richiamati, la Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di impianti sportivi e dei servizi annessi;
- b) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di immobili da adibire a sede di attività sportive, ricreative e/o culturali;
- c) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di strutture portuali e dei relativi impianti;
- d) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di parcheggi;
- e) la realizzazione, l'acquisto e la gestione di pubblici

esercizi di servizio alle strutture di cui ai precedenti punti

a), b) e c);

f) la progettazione, realizzazione e gestione di progetti e

attività nel settore turistico, nel quadro degli interventi

previsti dall'art. 9, comma 2, L.R. Veneto 14 giugno 2013 n.

11, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici e le

organizzazioni private previsti dalla stessa normativa.

Essa inoltre, purché in via non prevalente ma strumentale, ai

fini della realizzazione dell'oggetto principale, può eserci-

tare qualsiasi attività commerciale e industriale nonché qual-

siasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché

non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di

avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale

ed anche a favore di terzi; in via strumentale può altresì as-

sumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, impre-

se e consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od

affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui

all'art. 2361 Cod. Civ. ed esclusa ogni attività di successivo

collocamento a terzi ed al pubblico ai sensi della Legge 2

gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito

nella Legge 5 luglio 1991 n. 197. E' comunque preclusa l'atti-

ività di intermediazione per la quale è prevista l'autorizza-

zione degli Organi di Vigilanza ai sensi delle leggi vigenti,

l'attività di mediazione e consulenza nella concessione di fi-

nanziamenti (salva l'eventuale iscrizione nell'Albo di cui

all'art. 16 della Legge 7 marzo 1996 n. 108) e qualsiasi esercizio di professione cd. "protetta" ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero).

Il capitale sociale, interamente versato, è detenuto dal socio unico Comune di Malcesine e deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso, senza possibilità di trasferimento a terzi.

Art. 6 - Divieto di trasferimento della quota

E' vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.

Art. 7 - Direzione e coordinamento

La Società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore Unico, presso la Sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma secondo, C.C.

Art. 8 - Finanziamenti dei soci

Salva diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della Società si considerano infruttiferi.

La Società potrà assumere finanziamenti con obbligo di rimbor-

so da parte del socio unico nei limiti previsti dalla legge.

Art. 9 - Controllo analogo ex art. 113 T.U.E.L. n. 267/2000

Attesa la particolare natura di ente pubblico locale dell'unico socio e stante il particolare oggetto sociale, il contratto di servizio che disciplinerà i rapporti tra il socio unico e la Società dovrà garantire che la Società medesima realizzi la parte più importante della propria attività con il socio unico, nonché le modalità con le quali il socio unico formula gli indirizzi gestionali.

L'attività di controllo sulla Società è esercitata e realizzata dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Malcesine.

A detto servizio deve essere affidato:

a) l'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché quello contestuale e posteriore relazionando all'Amministrazione ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultima, di eventuali atti di indirizzo vincolanti;

b) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo comunali segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Obbligo di informazione

La Società ha l'obbligo di far pervenire al Comune di Malcesine, almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i seguenti docu-

menti:

1. Bilancio di previsione;
2. Relazione previsionale e programmatica triennale;
3. Organigramma e piano annuale delle assunzioni;
4. Programmi annuali di attività;
5. Piani finanziari;
6. Modifiche statutarie, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della Società, riduzione ed aumenti di capitale.

Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune di Malcesine, in ordine ai sopra elencati documenti, potrà inviare alla Società atti di indirizzo vincolanti.

In ogni caso, il Comune di Malcesine ha diritto di avere dall'Amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 11 - Relazioni periodiche

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società provvede ad inviare al Comune di Malcesine, con cadenza quadrimestrale, una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici, una rela-

zione sui flussi di liquidità, nonché una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

Qualora nel corso del quadrimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni di cui al comma precedente, che possono incidere sull'ordinario e regolare andamento della Società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune, predisponendo un'adeguata relazione.

Art. 12 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea
- l'Amministratore Unico
- il Revisore/Collegio Sindacale

Art. 13 - Decisioni del socio unico

Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, C.C. e comunque:

1. approvazione previa delibera del Consiglio Comunale del bilancio e distribuzione degli utili;
2. nomina e revoca dell'Amministratore Unico;
3. approvazione dell'organigramma aziendale con eventuale

	istituzione del Direttore Generale e di eventuali Direttori,	
	con determinazione della durata dell'incarico e dei compiti	
	assegnati;	
	4. nomina del Revisore dei Conti e del Collegio Sindacale e	
	del Presidente del Collegio Sindacale, ove obbligatori o se	
	previsti;	
	5. modifiche al capitale sociale;	
	6. modifiche allo statuto;	
	7. decisioni di compiere operazioni che comportino una sostan-	
	ziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti del socio unico;	
	8. lo scioglimento anticipato della Società, la nomina, la re-	
	voca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione;	
	9. le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai	
	sensi dell'art. 2487, comma 1, C.C.;	
	10. definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per	
	l'attività dell'Organo Amministrativo;	
	11. approvazione previa delibera del Consiglio Comunale del	
	documento programmatico annuale sulla base del quale si svi-	
	lupperà l'azione societaria e del collegato piano triennale	
	degli investimenti e di quello di assunzione del personale;	
	12. prestazioni a garanzia, fidejussioni e concessioni di pre-	
	stiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su	
	beni immobili;	

13. acquisto, vendita, acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili;

14. assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.

Tutte le decisioni del socio di cui sub 1, 5, 6 e 8 debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Le decisioni di cui ai restanti numeri possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto del socio, e ove, necessitino di esecuzione da parte dell'Organo Amministrativo, saranno da questo eseguite in conformità alle istruzioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.

Art. 14 - Decisioni del socio mediante deliberazione assembleare

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

La convocazione dell'assemblea, nella quale devono essere indicati giorno, ora, luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Libro dei Soci. Qualora dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla Società.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole dell'unico socio.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del Presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dall'Amministratore, dal notaio.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si considera regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

La nomina dell'Amministratore Unico compete al socio unico nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Malcesine, ai sensi degli artt. 2449 e 2450 C.C.

Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di

ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.

L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina ed è rieleggibile. In mancanza di fissazione di un termine, l'Amministratore Unico dura in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina.

Nel caso di dimissioni o per altre cause venga a mancare l'Amministratore Unico, il socio unico provvederà alla nomina di un nuovo Amministratore.

Il socio unico può revocare l'Amministratore in qualsiasi momento.

Nella misura deliberata dal socio unico, all'Amministratore Unico spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, un compenso in ragione d'anno o per esercizio, nel limite comunque del 70% (o altra percentuale) del compenso annuo lordo spettante agli assessori del Comune di Malcesine.

All'Amministratore Unico si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

Art. 16 - Poteri dell'Amministratore Unico

L'Organo Amministrativo gestisce la Società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai

poteri dell'Amministratore, fermo restando che la relazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 C.C. sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 17 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico.

Al Direttore Generale, se nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'Organo Amministrativo e dal socio unico.

Art. 18 - Sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della Società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la Società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della Società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 19 - Organi di controllo

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. Negli altri casi, il controllo

contabile è affidato ad un Revisore.

Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, nominati dal socio unico, il quale designa anche il Presidente del Collegio.

I Sindaci o il Revisore durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci ed il Revisore sono rieleggibili. L'emolumento dei Sindaci e del Revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina.

Delle attività dell'Organo di Controllo si dovrà compilare apposito verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale o del Revisore e da sottoscrivere da parte degli intervenuti.

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi obbligatori, la Società nomini per il controllo contabile un Revisore questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Sindaco o di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ.

Art. 20 - Competenze e doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il controllo contabile

sulla Società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, C.C.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle assemblee.

Il Collegio Sindacale deve convocarsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 21 - Bilancio e utile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'Amministratore Unico, corredata alle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni.

Dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto sociale e alla struttura della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro l'Amministratore Unico deve segnalare nella relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della di-

lazione.

Il bilancio con le allegate relazioni è altresì trasmesso al Consiglio Comunale di Malcesine, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea che procede all'approvazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

In occasione dell'approvazione del bilancio, il socio unico decide anche sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Art. 22 - Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Il socio determinerà la modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, al Consiglio Comunale, ai sensi del presente statuto.

All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla Società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

La Società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con liberazione del socio unico, previo parere del Consiglio Comunale.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra il socio unico e la Società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la Società. I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli Arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come Arbitro irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del

lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

F.to Testa Giovanni Sante

F.to Piero Avella, notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, registrato a Riva del Garda il 13 febbraio 2015 al n. 567 Serie 1T, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.